

AUTORITA' PORTUALE NORD SARDEGNA
OLBIA - GOLFO ARANCI - PORTO TORRES



OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO:

HUB PORTUALE DI PORTO TORRES

PROLUNGAMENTO DELL'ANTEMURALE DI PONENTE E

RESECAZIONE BANCHINA ALTI FONDALI 1° E 2° STRALCIO

DATI	
Aggiornamento	Cod. Cliente
1° Giugno 2017	

ID_VIP: 3523 Procedimento di VIA - Richiesta di integrazioni prot. n. 10569/DVA del 05/05/2017

ALLEGATO_03

Documentazione sito di prefabbricazione cassoni di Piombino

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

sales



SEACON
Ing. Lucio Abbadessa

DMS
GEOTECHNICAL ENGINEERING

INTERPROGETTI

Ing. Marco Pittori

Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche: Ing. Marco Pittori



**PORTO DI PIOMBINO
BANCHINA COMMERCIALE - DARSENA GRANDE SUD
SITO DI PREFABBRICAZIONE DEI CASSONI CELLULARI IN
CEMENTO ARMATO**

**Porto Torres (SS), porto civico, adeguamento tecnico
funzionale al P:R:P: portuale, progetto definitivo,
prolungamento dll'antemurale di ponente e resecazione
banchina alti fondali**

Dossier Fotografico

***SITO DI PREFABBRICAZIONE DEI CASSONI CELLULARI IN
CEMENTO ARMATO***




SOMMARIO

SOMMARIO	1
1.1. COSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI IN C.A.	1

1.1. COSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI IN C.A.


I cassoni cellulari in c.a. previsti in progetto saranno tutti prefabbricati nel sito di produzione SALES ubicato nel porto di Piombino (LI), all'interno delle aree date in concessione alla scrivente dalla Autorità Portuale di Piombino e come evidenziato nella seguente vista generale.



[Porto di Piombino - Banchina Darsena Grande Sud - Inquadramento generale sito prefabbricazione]

Le superfici a terra e gli specchi acquei disponibili nel suddetto sito di prefabbricazione sono ampiamente sufficienti alla prefabbricazione, maturazione, stoccaggio e successiva movimentazione dei cassoni cellulari in cemento armato richiesti per il progetto; prospiciente le aree a terra è disponibile una banchina portuale di lunghezza pari a 200 metri con fondale di 12 metri, da utilizzare per le operazioni di prefabbricazione e varo dei cassoni che saranno eseguite dal bacino di prefabbricazione "Alessandro" di proprietà della SALES.

Nel sito di produzione è presente anche un impianto di betonaggio stabile di confezionamento del calcestruzzo di proprietà SALES a prestazione garantita di ultima generazione, munito di premescolatore e con capacità di 120 m³/h attraverso il quale si produrrà tutto il calcestruzzo necessario alla realizzazione dei cassoni.



[Porto di Piombino - Vista generale del sito di prefabbricazione con impianto betonaggio]

REGISTRATO A PIOMBINO
Il ... 16/10/15 al n. ... 660
Vol. ... Mod. ... SERIE R
Esatte ... € 3.559,00



AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

LICENZA DI CONCESSIONE

N. 557 del Registro Concessioni

N. 427 di Repertorio

Anno 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto n.140 del 05 maggio 2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale il Dr. Luciano Guerrieri è stato nominato Commissario Straordinario per la durata massima di sei mesi per consentire il perfezionamento del procedimento di rinnovo della Presidenza dell'Autorità stessa ed assicurare la regolare prosecuzione dell'attività gestionale dell'Ente;

Vista l'istanza avanzata in data 6 marzo 2015 e successivamente integrata in data 13 maggio 2015 con cui la Sales S.p.A. avente sede legale a Roma, Via Nizza n° 11, Partita IVA n° 01005681000 e codice fiscale n° 01542280589, ha chiesto in concessione, per anni 4 (quattro), un'area demaniale marittima e quota parte dello specchio acquei del Porto di Piombino da adibire alla prefabbricazione di cassoni cellulari in cemento armato, produzione di calcestruzzo, stoccaggio e carico di inerti su navi mediante nastri trasportatori;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n° 84 come successivamente integrata e modificata, recante il riordino della legislazione portuale, in particolare l'articolo 8, comma 3, lettera h;

Visti i Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 15 maggio 1996, 7 luglio 1999 e

Man
G
Pu

6 giugno 2002 con cui sono stati rispettivamente individuati, ampliati e definitivamente confermati i limiti territoriali della circoscrizione di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino;

Visto il regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili approvato con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino n° 5/03, in data 9 dicembre 2003, come successivamente modificato ed integrato con Decreti Presidenziali n° 03/08 in data 12 novembre 2008 e n° 04/11 in data 29 settembre 2011;

Vista la vigente normativa in materia di demanio marittimo, in particolare le disposizioni contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione, 5, e seguenti, del relativo Regolamento di attuazione;

Vista la propria delibera n° 182/15 in data 16 settembre 2015, allegata alla presente licenza quale sua parte integrante e sostanziale avente ad oggetto l'accoglimento dell'istanza in parola;

Vista la nota n° 7556 in data 24 settembre 2015 con cui è stata trasmessa alla Sales copia della delibera sopra richiamata e richiesto il versamento del canone demaniale dovuto;

Dato atto dell'avvenuto versamento di detto canone demaniale, avvenuto in data 29 settembre 2015, come risulta anche dalla carta contabile n° 747 del 29 settembre 2015;

Visto il processo verbale di consegna, in data 29 settembre 2015 con cui si è proceduto ad immettere la Sales nel possesso dell'area in parola;

Ritenuto, dunque, di poter procedere al rilascio della concessione demaniale richiesta;

CONCEDE

alla Sales S.p.a., in premesse meglio generalizzata (d'ora in avanti denominata, per brevità, "concessionario"), di occupare quota parte delle aree demaniali marittime (d'ora in avanti denominata bene demaniale) siti presso la banchina Pecoraro nel Porto di Piombino per un totale di mq. 5.081 di specchi acquei e mq. 8.883 di aree a terra destinati allo svolgimento di un'attività prefabbricazione di cassoni cellulari in cemento armato, produzione di calcestruzzo, stoccaggio di inerti, diretti o provenienti all'imbarco o dallo sbarco di navi, come meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e di seguito meglio specificati:

- mq. 5.081,00 di specchi acquei destinati a ormeggi a banchina;
- mq. 852,60 di banchine;
- mq. 291,25 di aree demaniali per mantenimento di impianti di facile rimozione;
- mq. 7.326,65 di aree scoperte uso generico di cui per mq. 3.103,25 pavimentate e per mq. 4.223,40 non pavimentate;
- mq. 412,50 di aree pavimentate scoperte uso deposito

La concessione di cui sopra viene rilasciata alle condizioni e secondo i termini appresso indicati, al cui rispetto è tenuto il concessionario:

1. La concessione viene rilasciata dietro obbligo del concessionario di corrispondere all'Autorità Portuale un canone pari ad €. 44.481,89, riferito al 2015, fissato sulla base del Decreto del Presidente n° 5/03 in data 9 dicembre 2003, come successivamente modificato ed integrato con Decreti Presidenziali n° 03/08 in data 12 novembre 2008 e n° 04/11 in data 29 settembre 2011. Detto canone, che sarà

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. At the top is a long, flowing signature. Below it are two sets of initials: a simple 'h' and a more complex, stylized signature.

versato dal concessionario con rate annuali previo apposito ordine di introito dell'Autorità Portuale, ha carattere di provvisorietà e sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del D.L. 5 ottobre 1993, n°400, come convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n° 494, nonché sulla base di eventuali successive disposizioni di legge emesse al riguardo.

2. La concessione, che si intende unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha durata di anni 4 (quattro), a decorrere dal 21 settembre 2015 terminando dunque il 20 settembre 2019.
3. La validità della presente concessione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) qualsiasi interferenza con le attività connesse alla realizzazione delle opere afferenti al completamento della "Banchina Grande Sud" determineranno la decadenza della concessione e lo smantellamento delle opere presenti presso le aree in concessione dovrà avvenire entro mesi 6 (sei) dalla dichiarazione di decadenza della stessa.
4. Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni e colmature allo stesso, in ragione dell'utilizzazione dello stesso, resta salva, in questi casi, la





responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori, per i quali dovrà comunque essere preventivamente autorizzato da questa Autorità.

5. Per tutta la durata del presente atto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia, agli interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione necessari a mantenere in pristino stato il bene demaniale assentitogli in concessione e le opere o gli impianti ivi presenti o da lui realizzati.
6. Il concessionario non può, altresì, eccedere i limiti spaziali e di utilizzo di cui alla presente concessione, né variarli, e non può erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse. Egli non può cedere né affidare ad altri, se non in termini di legge, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, il bene demaniale oggetto della presente concessione e la relativa gestione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli. Deve lasciare libero l'accesso al bene demaniale concessogli, sia di giorno che di notte, al personale dell'Autorità Portuale, delle Capitanerie di Porto, del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti Toscana-Umbria (servizio infrastrutture), dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate, in quanto e per quanto competenti.
7. Al termine della concessione il concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese il bene demaniale oggetto della presente licenza, salvo che l'Autorità Portuale, su richiesta scritta del concessionario, non consenta di rinnovarla. Tale richiesta dovrà pervenire

mer

h

h

all'Autorità Portuale entro la data del 20 giugno 2019 e non prima del 20 marzo 2019 onde consentire all'Autorità Portuale di valutare l'istanza di rinnovo, e di predisporre eventuali termini e condizioni per la concessione, ferma comunque la ridefinizione del canone, ed il pagamento delle altre eventuali tasse previste dalla vigente normativa, in riferimento al nuovo periodo della concessione.

8. Restano comunque, in capo all'Autorità Portuale, i poteri di revoca totale o parziale della concessione e di dichiarazione di decadenza dalla stessa nei casi e con le forme previste rispettivamente dagli articoli 42, 47, e 48 del Codice della Navigazione, e 26 del relativo Regolamento di attuazione, senza che il concessionario, eccetto che per i casi previsti dagli articoli anzi richiamati, abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, e fatta salva, nel caso della dichiarazione di decadenza, l'eventuale applicazione delle rilevanti sanzioni a carico del concessionario. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica del provvedimento di revoca o decadenza l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di questa Autorità Portuale e del Comune ove è sito il bene demaniale oggetto della presente concessione.
9. Nei suddetti casi di revoca della concessione, e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha comunque l'obbligo di lasciare libero, a propria cura e spese, il bene demaniale occupato e di riconsegnarlo nel pristino stato all'Autorità Portuale nel termine da questa stabilito.



10. La presente concessione potrà infatti essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento, senza che il concessionario spetti alcun rimborso per il mancato godimento del restante periodo di validità, eccetto che per la quota parte di canone demaniale eventualmente versato in anticipo; su esplicita richiesta dell'Autorità Portuale, a seguito del procedimento di revoca parziale o totale di tale concessione, il concessionario dovrà sgombrare gli specchi acquei e le aree a terra di che trattasi a proprie cure e spese riconsegnandoli sgombri da qualsiasi opera.
11. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene demaniale concessogli, sia in caso di scadenza della concessione, sia in caso di revoca, sia di decadenza dalla stessa, l'Autorità Portuale ha facoltà di provvedervi d'ufficio, in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a recuperare le eventuali spese nei modi previsti dalla legge.
12. Il concessionario è direttamente ed esclusivamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi ed impegni assunti in forza della presente concessione e di ogni danno eventualmente cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
13. Il concessionario è altresì direttamente responsabile degli obblighi derivanti da altre eventuali norme vigenti e/o prescrizioni ivi compresa la normativa in materia di prevenzione, impartite dalle Autorità competenti, il mancato rispetto configurerà violazione agli obblighi di cui alla presente concessione.

mer

h

pa

14. Per gli altri obblighi del concessionario devono essere osservate le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento in materia di concessioni demaniali marittime, le rilevanti disposizioni della L. n° 84/94 nonché ogni altra normativa in materia di demanio marittimo, in quanto e per quanto applicabili, ivi comprese le disposizioni emesse al riguardo dall'Autorità Portuale.
15. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario, dovrà prestare a titolo di cauzione fino al termine della concessione, la somma di €88.963,78 pari a due annualità del canone di concessione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento al Codice della navigazione, mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. E' facoltà dell'Autorità richiedere idonee integrazioni della cauzione alla luce degli aggiornamenti, a termini di legge, del canone di cui al precedente art. 1. Il mancato adempimento di tale obbligo entro il termine sopra previsto, comporterà motivo di decadenza della presente concessione a norma dell'art. n° 47 del Codice della Navigazione.
16. Al termine della presente concessione, la cauzione verrà meno, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto. Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione. Per tutti i casi nei quali è facoltà dell'Amministrazione prelevare somme dalla cauzione, ciò potrà avvenire senza che alcun





provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta sin da ora, per se e per i suoi aventi causa, esplicito consenso. Il concessionario, inoltre, assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dal precedente art. 15, la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione che gli sarà all'uopo notificata dall'Autorità.

17. Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da carta contabile n° 747 in data 29 settembre 2015 per il periodo 21 settembre 2015 – 31 dicembre 2015 e prestato a titolo di cauzione la somma di €. 88.963,78 mediante polizza fideiussoria n° 2098906 stipulata con l'Agenzia COFACE S.A. in data 29 settembre 2015, si rilasciata si rilascia la presente licenza sottoscritta dal Sig. Zambenardi Pasquino nato a Pisa il 29 marzo 1971 e residente a Roma in Via Luigi Luciani, n° 45, codice fiscale n° ZMBPQN71C29G702N il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Sales S.p.a., e che esso firma in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi già sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio, agli effetti del presente provvedimento, in Roma, Via Nizza, n° 11.

18. Il concessionario, previa informativa ai sensi del D.lgs n° 196/2003, come successivamente modificato ed integrato, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso, al trattamento e alla conservazione, anche in banca dati e archivi informatici, dei dati personali, nonché, alla comunicazione e alla trasmissione degli stessi

a qualsiasi Amministrazione, al fine dell'esecuzione delle formalità
connesse e conseguenti al presente atto.

Piombino, 29 SET 2015

Il Concessionario




Il Commissario Straordinario



Il concessionario dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 Codice
Civile, di approvare espressamente le disposizioni degli articoli n°3,5, 10,
15.

Piombino, 29 SET 2015

Il Concessionario




Il presente atto, che consta di n° 3 fogli di carta da bollo, scritti su n° 10
facciate, dovrà essere opportunamente registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Piombino, secondo i tempi e le
modalità di legge attualmente vigenti, a totale cura e spese del
richiedente che dovrà farsi carico anche della relativa imposta che sarà
applicata in misura proporzionale ai sensi dell'art. 4 del DPR n° 131, 26
aprile 1986, e ss.mm.ii..

Visto:

L'Ufficiale Rogante



PORTO DI PIOMBINO



KEY PLAN

PORTO DI PIOMBINO

AREE A TERRA



PAVIMENTATA

A1=4.187 m²




NON PAVIMENTATA

A1=4.696 m²



Handwritten signature



BOX SERVIZI CONTAINER
ATTREZZATURE
Superficie occupata: 145 mq
H max: 2,7 metri

GRU A TORRE
Superficie occupata: 56,25 mq
H max: 28 metri

IMPIANTO DI BETONAGGIO
Superficie occupata: 90 mq
H max: 14 metri

Banchina Grande

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Militero dell'Economia
e delle Finanze

Stampa
gancia

00028507
00021785
4528-00087
IDENTIFICATIVO : 01150957267213


00004255
13/10/2015 17:19:02
E28D70693471D7E7
01150957267213

WD7KY001


0 1 15 095726 721 3

Handwritten signature


MANIFATTURA FOTOCOPIAZIONE
TEMPORANEO EQUIPAGNI PRECISORI



UBICAZIONE
Scala 1:5.000



PLANIMETRIA
Scala 1:2.000



PLANIMETRIA FATTISPECIE
Scala 1:500



PROGETTISTA - DESIGNER		CTMP	
STUDIO ASSOCIATO		DoIt. Ing. Fernando Muccetti DoIt. Ing. Stefano Chesè	
CLIENTE - CUSTOMER		sales s.p.a.	
VIA NIZZA n° 11 - 00198 ROMA		Stazione Marittima Piazzale Promida, 2F 57025 PIOMBINNO (LI) Tel. 0565.221813 - 0565.1793225 Fax 0565.1935041 www.cmpromprogettazioni.it e_mail cmp@itbol.it - info@cmpromprogettazioni.it	
0	EMISSIONE	FEBBRAIO 2015	APPROV. APPR'D
AGG.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA - DATE	APPROV. APPR'D
OGGETTO:		DATA - DATE	FORM SIZE
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA ADIBITA AD IMPIANTO BETONAGGIO E AREA ASSERVITA ALLA REALIZZAZIONE DEI CASSONI PRESSO IL PORTO DI PIOMBINO		FEBBRAIO 2015	A1
UBICAZIONE		DISegnATORE	LAVORO:
PLANIMETRIA GENERALE		RICCARDO	08SAL15
PLANIMETRIA FATTISPECIE		TAVOLA N°	
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		UNICA	
PROPRIETA' AZIENDALE RE PRODUZIONE NON AUTORIZZATA SIGNO VEDERE		SCALA - SCALE	
PROPERTY OF THE BUSINESS REPRODUCTION AND DIVULGATION ARE FORBIDDEN		1:5.000 - 1:2.000 - 1:500	

Prot. n° 45462
del 25/06/2015

Piombino, 24 giugno 2015

Al RESPONSABILE SUAP
Comune di PIOMBINO

fernando.muccetti@ingpec.eu

OGGETTO: Azienda SALES SpA

Realizzazione impianto di betonaggio con servizi
Porto di Piombino


Visto il verbale della riunione del Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi del 22 giugno 2015; viste le note integrative inviate dal tecnico progettista; si esprime il seguente parere:

NULLA OSTA, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto.


N.B. La verifica di conformità ai requisiti di accessibilità, visibilità, ed adattabilità di cui alle norme vigenti in materia (L. 13/89, D.M. 236/89, L.R. 47/1991, L.R. 1/2005, DPGR 29 luglio 2009, n° 41/R) viene rinviata alle competenze del Sindaco e dei Tecnici comunali competenti.

/moranduzzo

IL COORDINATORE GRUPPO NIP
(ing. Alessandro Musmeci)



U.F. Igiene Pubblica e M.L.
(dott. Alessandro Barbieri)



Preso atto che non sussiste da parte del responsabile del Procedimento conflitto di interesse, ex art. 6bis della legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Preso atto della proposta di provvedimento formulata ai sensi dell' art. 6 della L.241/90, dal Responsabile del Procedimento Arch. Silvia Lancioni in data 29/07/2015 ;
Considerato che sono decorsi i termini per l'espressione del parere da parte della Soprintendenza B.A.A.CC di Pisa di cui al comma 8 dell'art. 146 del D.L. 22 Gennaio 2004 n. 42 senza che sia stato reso il parere richiesto;

Visto che è stata inviata alla Soprintendenza B.A.A.CC. di Pisa la documentazione presentata dall'interessato, accompagnata dalla Relazione Tecnica Illustrativa formulata dal Responsabile del Procedimento Arch. Silvia Lancioni espressa ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.L. 42/04;

Visto il contributo istruttorio fornito dalla Commissione Comunale per il Paesaggio, secondo quanto disposto dall'art. 152 della L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65, in data 26/05/2015 esame n. 9 e di seguito verificata la conformità alle prescrizioni contenute nel P.P.R. approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27/03/2015;

Preso atto che il progetto rientra per ubicazione, all'interno di aree considerate di interesse naturale e sottoposte pertanto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera (a) ;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 e la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;
Visto il progetto presentato in data 06/05/2015, protocollo numero GE/2015/0012320 dalla Società SALES S.p.A. con sede a ROMA VIA NIZZA, 11, partita I.V.A. 01542280589, relativo alle opere di REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI BFTONAGGIO SUL PORTO DI PIOMBINO **SUAP V/2015/17** da realizzarsi in PIOMBINO, VIABILITA'INTERNA ZONA PORTUALE censita al Nuovo Catasto

Foglio - 82 -

Il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica Autorizzazione articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42

Settore Programmazione Territoriale ed Economica - Servizio Edilizia

tel. 0565 63111, fax 63290 - comunepiombino@postacert.toscana.it
P.IVA 00290280494

CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025



DATA AUTORIZZAZIONE: 29/07/2015

NUMERO PROTOCOLLO: 21351

DATA PROTOCOLLO: 31/07/2015


NUMERO AUTORIZZAZIONE: N/2015/34

Stampa fiscale con codice a barre, dati identificativi (0016703, 0000FE9, MDRGBD01), data (26/10/2015), importo (€16,00) e logo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



82

Il Dirigente Del Settore
 Programmazione Territoriale Ed Economica
 (Arch. Camilla Gerina Teroni)



Piombino, li 29/07/2015

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE COSTITUISCE COMUNQUE ATTO DISTINTO E PRESUPPOSTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DEGLI ALTRI TITOLI LEGITTIMANTI L'INTERVENTO EDILIZIO E LA VALIDITA' DECORRE DAL GIORNO IN CUI ACQUISTA EFFICACIA IL TITOLO EDILIZIO EVENTUALMENTE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, A MENO CHE IL RITARDO IN ORDINE AL RILASCIO E ALTA CONSEGUENTE EFFICACIA DI QUEST'ULTIMO NON SIA DIFESO DA CIRCOSTANZE IMPUTABILI ALL'INTERRESSATO.

I LAVORI PERTANTO NON POTRANNO ESSERE INIZIATI IN DIFETTO DI ESSA.

del' Autorizzazione viene trasmessa alla Soprintendenza BB.AA.CC. di Pisa.

Al sensi dell'articolo 146 comma 11 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42, copia

15 giorni consecutivi;

Del presente atto viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Per l'esecuzione del progetto presentato in data 06/05/2015, protocollo numero GE/2015/0012320 dalla Società SALES S.p.A. con sede a ROMA VIA NIZZA, 11, partita I.V.A. 01542280589, relativo alle opere di REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI BETONAGGIO SUL PORTO DI PIOMBINO **SUAP V/2015/17** da realizzarsi in PIOMBINO VIABILITA'INTERNA ZONA PORTUALE in accordo alle determinazioni fornite dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 26/05/2015

Autorizzazione articolo 146 Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42

RILASCIA

mbac-sbapsae-pi@mailcert.beniculturati.it	ATA SORRINTENDENZA BB.AA.CC.
provincia.livorno@postacert.toscana.it	ATA PROVINCIA
regionetoscana@postacert.toscana.it	ATA REGIONE TOSCANA
albo@comune.piomboino.li.it	ATA ALBO PRETORIO
Sede	e p.m. ALT'U.O. EDILIZIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è stato ritratto, in data	03/08/2015	, dal
Signor	STEFANO CHESI	26/10/2015
Firma	<i>Stefano Chesi</i>	che firma per ricevuta



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp 136572 - P.IVA

Settore Programmazione Territoriale ed Economica/Ufficio SUAP

Provvedimento del reg. int. N. 17/14/AUA del 28/11/2014



AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP n. 19/15 A (DPR 160/2010)

Il Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica

Vista la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 28 novembre 2014, ns prot n. 30295, agli atti del registro interno con il numero 17/14/AUA, presentata dall' Ing. Formario Mario, nato a Cariati il 18/10/1961, in qualità di legale rappresentante della Sales S.p.A. con sede legale in Roma Via Nizza n. 11, avente ad oggetto la richiesta di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e la comunicazione ai sensi dell'art. 8 L 447/1995;

Preso atto che il procedimento amministrativo si è svolto conformemente ai dettami del DPR n. 59/2013;

Preso atto che in data 19/03/2015 la Provincia di Livorno, in qualità di autorità competente, ha inviato l'atto dirigenziale n. 50 del 19/03/2015 con cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Soc. Sales S.p.A.,

Vista la proposta formulata del Responsabile del Procedimento in data 20 marzo 2015;

Visto il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Visto il Regolamento per l'organizzazione dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Piombino approvato con D.G.C. n. 37 del 01/02/2013;

Visto il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L. 447/1995 in materia di inquinamento acustico;

Visto il DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 5/12 convertito in L. 35/12;

Vista la LRT n. 89/1998 Norme in materia di inquinamento acustico;

CONSIDERATO che la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006;
- comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995;

Accertato di avere titolo al rilascio dell'autorizzazione unica SUAP come risulta dalla documentazione allegata all'istanza;

RILASCIA

Alla soc. Sales S.p.A. l'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per le emissioni in atmosfera di cui all'art 269 del D. Lgs 152/2006 e per la comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995 da realizzarsi presso l'impianto di produzione sito in Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino.

La presente autorizzazione unica:

- ⇒ ha validità 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- ⇒ è soggetta alle eventuali prescrizioni indicate negli atti rilasciati dai soggetti titolari dei vari endoprocedimenti interessati al presente procedimento unico, che si intendono tutte espressamente richiamate;
- ⇒ è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- ⇒ abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività;

Sono sempre e comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Formano parte integrante ed essenziale della presente autorizzazione unica i documenti di seguito elencati quali provvedimenti finali degli endoprocedimenti rilasciati dagli enti terzi per le rispettive competenze, che restano depositati in copia agli atti della pratica:

- Atto Dirigenziale n. 50 del 19/03/2015 rilasciato dalla Provincia di Livorno.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. n° 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive..

Gli atti inerenti il procedimento unico sono depositati presso gli Uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piombino accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.


Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Piombino, 25 marzo 2015

Il Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed
Economica
(Arch. Camilla Cerrina Feroni)



Il presente atto viene ritirato in data 27.03.2015, da GIUSEPPE SCOFELLI
che firma per ricevuta GIA IN STAMPATELLO



PROVINCIA DI LIVORNO

Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio

Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente"

ATTO DIRIGENZIALE N. 50

DEL 19/03/2015

Oggetto: DPR 59/13.03.2013 - Provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Sales Spa con sede legale in Via Nizza, 11 nel Comune di Roma e produttiva in Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino nel Comune di Piombino per lo stabilimento di produzione di calcestruzzo.

Codice atto amministrativo: FAMIGLIA 20

IL DIRIGENTE

RILEVATA la propria competenza ai sensi della disposizione Presidenziale vigente (Disposizione Presidenziale n.10 del 27/03/2014) "Conferimento dell'incarico di direzione della struttura dirigenziale U.S. "Tutela dell'Ambiente";

RICHIAMATO l'art. 19 comma 3 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: "*Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati fino a nuova assegnazione da parte del successore*";

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 02/02/2015: "*Presa d'atto proroga incarichi di responsabilità ex art. 19 comma 3 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*";

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto provinciale;

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 01.07.2010 e la scheda n. 10 inerente ai procedimenti amministrativi di pertinenza dell'U.S. denominata: "Autorizzazione Unica Ambientale";

VISTO il DPR n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" ed in particolare l'art. 2 comma 1, lettera b);

RICHIAMATI:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'articolo 8 commi 4 e 6;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (*di seguito D. Lgs. 152/06*) ed in particolare: la Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. riguardante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" (*di seguito D.Lgs.*

152/06) e la Parte Quinta riguardante le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- la L.R. n. 20/2006 s.m.i. “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” ed in particolare l’art. 4 commi 1 e 4 che attribuisce alla Provincia la competenza del rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi;

- la L.R. n. 89 del 01/12/1998 e s.m.i: “Norme in materia di inquinamento acustico”;- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i. “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20”;

- la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

-il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”;

- il DGRT n. 490 del 16/06/2014: “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

VISTO il D.P.R. n.160/2010:“ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. 241/90 e s.m.i è il funzionario Lucia Lazzarini, responsabile della U.O. “Valutazione e Autorizzazioni Uniche Ambientali” e il Dirigente competente all’emanazione dell’atto è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, dirigente della U.S. Tutela dell’Ambiente e che non sussiste conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 – come introdotto dalla L. 190/2012;

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale – atti Provincia di Livorno prott. nn. 43314, 43326, 43327, 43344, 43348 del 09/12/2014 - trasmessa da SUAP Comune di Piombino con note prott. nn. GE 2014/31378, 31384, 31390, 31394, 31397 del 09/12/2014 (rif: Pratica Suap 17/14/AUA) – presentata dal Sig. Mario Formaro in qualità di legale rappresentante della Società Sales Spa con sede legale in Via Nizza, 11 nel Comune di Roma e produttiva in Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino nel Comune di Piombino per lo stabilimento di produzione di calcestruzzo, con la quale ha richiesto, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lettera c):

- il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 comma 2 del D.lgs 152/06;

VISTO che, per la matrice scarichi idrici, l’attività di cui trattasi rientra al punto 9 della Tabella 5 Allegato 5 alla DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria, a completamento dell’esame della documentazione trasmessa dal proponente è risultato necessario:

-in merito agli scarichi idrici, dal momento che è stato dichiarato che i reflui derivanti dalle acque di lavaggio e dalle acque meteoriche contaminate vengono raccolte, trattate e completamente riutilizzate, acquisire documentazione attestante il corretto dimensionamento del sistema, del funzionamento del dispositivo di separazione delle acque di prima pioggia e della gestione dei fanghi di disoleatura;

- acquisire chiarimenti in merito alle emissioni sonore;

ASSUNTA la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 art. 4 DPR 59/2013 per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art.3, comma 1, del DPR 59/2013 che, riunitasi in data 28/01/2015, ha determinato di esprimere parere favorevole al rilascio del titolo abilitativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ma al fine del rilascio dell’AUA rimanda all’ufficio le ulteriori valutazioni della documentazione che la Società ha presentato al SUAP di Piombino in

merito agli scarichi idrici e alle emissioni sonore, nonché l'acquisizione degli ulteriori pareri da parte degli Enti interessati;

VISTI:

- il parere favorevole rilasciato dal Dipartimento della Prevenzione U.F. di Igiene Pubblica Ufficio Edilizia con prot. n. 13325/20.02.2015 – atti Provincia di Livorno prot. n. 8026/02.03.2015;
- la nota – atti provincia di Livorno prot. n. 7082/25.02.2015 – trasmessa da SUAP Comune di Piombino con nota GE 2015/5100 del 25/02/2015 – con il quale il Settore Programmazione Territoriale ed Economica Servizio Ambiente del Comune di Piombino, vista la documentazione integrativa depositata dal proponente in data 27/01/2015, prende atto che l'attività in questione non comporta superamenti ai limiti di emissione, immissione e differenziale previsti dalla classe acustica in cui sono ubicati i recettori e che il progetto in esame rientra nel caso 2 del punto 2.2 dell'Allegato C alla DGRT n. 490/2014 e non necessita di nulla osta comunale;
- il parere di conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi rilasciato dal Settore Programmazione Territoriale ed Economica Servizio Sviluppo Economico del Comune di Piombino – atti provincia di Livorno prot. n. 7725/27.02.2015 – trasmesso da SUAP Comune di Piombino con nota prot. n. GE 2015/5419 del 27/02/2015;
- il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAT Dipartimento di Piombino – Elba in merito alla documentazione integrativa sugli scarichi idrici – atti Provincia di Livorno prot. n. 8348/03.03.2015 - trasmessa dal SUAP Comune di Piombino con nota prot. n. GE 2015/5699 del 03/03/2015;

PRESO ATTO della comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 come da nota - atti provincia di Livorno prot. n. 7082/25.02.2015 – sopracitata;

CONSIDERATO che, relativamente alla matrice scarichi idrici, l'ente competente ad esprimersi ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 20/2006 e s.m.i., è la Provincia di Livorno previa acquisizione del parere di ARPAT di cui all'art. 8 comma 2 lettera b) del DPGRT n. 46/R del 08/09/2008 e smi, acquisito con nota atti Provincia di Livorno prot. n. 8348/03.03.2015 - sopracitata;

VALUTATO che l'assetto impiantistico proposto per la gestione dei reflui prodotti risulta condivisibile e non necessita di autorizzazione allo scarico a condizione che:

- siano utilizzati dei serbatoi opportunamente dimensionati per la raccolta del troppo pieno delle acque trattate al fine di evitare scarichi non autorizzati;
- sia effettuata la corretta manutenzione del sistema di trattamento dei reflui prodotti, comprensiva dell'estrazione e dello smaltimento dei fanghi di sedimentazione e di disoleatura, secondo la normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 comma 2 del D.lgs 152/06;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95

RITENUTO per quanto riportato in premessa di concludere il procedimento per il rilascio dell'AUA da parte del competente SUAP, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 59/2013;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1) **DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Società Sales Spa con sede legale in Via Nizza, 11 nel Comune di Roma e produttiva in Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino nel Comune di Piombino – per l'attività di produzione di calcestruzzo, per i seguenti titoli abilitativi:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 comma 2 del D.Lgs 152/06;
- **comunicazione** di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;

- 2) **DI STABILIRE CHE** le emissioni in atmosfera autorizzate con il presente atto dovranno rispettare le modalità, prescrizioni e valori limite contenute **nell'allegato n. 1** (emissioni in atmosfera), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI PRECISARE CHE** l'assetto impiantistico proposto per la gestione dei reflui prodotti non necessita di autorizzazione allo scarico purché:
- siano utilizzati dei serbatoi opportunamente dimensionati per la raccolta del troppo pieno delle acque trattate al fine di evitare scarichi non autorizzati;
 - sia effettuata la corretta manutenzione del sistema di trattamento dei reflui prodotti, comprensiva dell'estrazione e dello smaltimento dei fanghi di sedimentazione e di disoleatura, secondo la normativa vigente in materia.
- A tal fine dovrà essere adottata apposita procedura che dia evidenza di quanto sopra;
- 3) **DI INVIARE** il presente atto al SUAP del Comune di Piombino ai fini del rilascio dell'AUA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 59/2013

L'AUA rilasciata dal SUAP dovrà riportare che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Ferme restando le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, sono fatte salve le autorizzazioni, i nullaosta, le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dello stabilimento in oggetto.

Il presente atto non autorizza la realizzazione delle opere e/o delle strutture connesse e l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

L'AUA rilasciata dal SUAP, ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013, in attuazione del presente atto avrà **validità di quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio. Le modalità per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale sono quelle previste dall'art. 5 DPR 59/2013.

Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto che il gestore intenderà effettuare dovranno essere comunicate secondo le modalità indicate dall'art. 6 DPR 59/2013.

Del presente atto è redatto un originale, conservato agli atti di questa Amministrazione (Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente"); copia su supporto informatico, conforme all'originale ai sensi dell'art 23 ter D.Lgs 82/2005, è inviata al SUAP del Comune di Piombino ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R.59/2013.

Il SUAP del Comune di Piombino dovrà trasmettere copia dell'AUA comprensiva della data di trasmissione all'interessato al Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" della Provincia di Livorno, ad ARPAT Dipartimento di Livorno nonché ai propri uffici comunali "Settore Programmazione Territoriale ed Economica".

Il presente atto è iscritto nel registro degli Atti Dirigenziali della U.S. 2.2. "Tutela dell'Ambiente", e trasmesso ai messi al fine della pubblicazione nell'albo pretorio on-line provinciale

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

Documento firmato anche con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 comma 2 L. Lgs 82/2005





Allegato 1

SALES SPA

Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino – Piombino (LI)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06

ALLEGATO 1 – Emissioni in atmosfera

Parte 1 - Prescrizioni - pag. 1

1. devono essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'Allegato 1 Parte 2 Tabella A del presente atto
2. deve essere rispettata la periodicità delle analisi alle emissioni e la frequenza degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'Allegato 1 Parte 2 Tabella A del presente atto
3. il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la data messa a regime degli impianti dai quali si originano le emissioni C, D E e F, di cui al comma 6 art. 269 D.Lgs. 152/2006, è: 30 giorni
4. la data di messa in esercizio degli impianti dai quali si originano le emissioni C, D E e F, ai sensi del comma 6 art. 269 D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicata alla Provincia di Livorno - Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" con un anticipo di almeno 15 giorni
5. qualora ricorra la necessità di variare il periodo di cui al precedente punto 3, la Società deve presentare specifica e documentata richiesta ed attendere conferma da questa Amministrazione
6. devono essere effettuati, nel periodo continuativo di marcia controllata dell'impianto di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime dell'impianto di cui al comma 6 art. 269 D.Lgs. 152/2006, i campionamenti indicati nell'Allegato 1 Parte 3 Tabella B del presente atto
 - 6.1 entro 15 giorni, a far data dalla loro effettuazione, devono essere comunicati alla Provincia di Livorno – Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" e ad ARPAT – Dipartimento di Piombino - Elba i risultati dei campionamenti di cui al precedente punto 6. L'Amministrazione provinciale sulla base dei risultati di cui sopra si riserva la possibilità di riformare il presente atto
7. deve essere adottato un registro delle analisi delle emissioni, composto da pagine numerate, vidimate dall'Amministrazione Provinciale di Livorno e firmate dal responsabile dello stabilimento; (fac-simile del registro è disponibile sul sito della Provincia di Livorno - Canali: Ambiente)
8. la data, l'orario ed i risultati delle analisi, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nel suddetto registro
9. fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e smi, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa, deve essere annotata nel registro di cui al punto 7. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14 deve essere inviata ad ARPAT - Dipartimento di Piombino - Elba
10. il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo
11. i prelievi dei campioni ai camini e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad esse collegati
12. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
13. i camini devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti posizionate secondo quanto disposto dalle vigenti norme UNI di riferimento
14. devono essere comunicate con anticipo di 15 giorni tramite posta o 10 giorni tramite PEC, ad ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba, le date in cui saranno effettuati i controlli per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento
15. i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni adottati devono essere conformi a quanto stabilito dal c. 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006
16. i risultati delle analisi effettuate con la cadenza temporale prescritta nell'Allegato 1 Parte 2 Tabella A devono essere inviati ad ARPAT – Dipartimento di Piombino - Elba, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4 della DGRT n. 4356 del 17.05.91. L'Amministrazione Provinciale si riserva, ai fini del controllo, di richiedere i dati analitici con le modalità e i tempi che verranno eventualmente comunicati
17. devono essere concordati con ARPAT – Dipartimento di Piombino - Elba i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente

Parte 2 - Valori limite alle emissioni

Società: SALES Spa

Stabilimento: produzione calcestruzzo preconfezionato

Ubicato in: Comune di Piombino, Banchina Commerciale Darsena Grande Sud del Porto di Piombino

Quadro riassuntivo dichiarato delle emissioni

Sigla	Origine	Portata fumi secchi Nm ³ /h	Sezione di sbocco m ²	Velocità allo sbocco m/sec	Temperatura di emissione °C	Altezza camino m	Durata emissione		Impianto di abbattimento	Inquinanti emessi		
							h/g	g/a		Inquinanti	mg/Nm ³	kg/h
C	Silos cemento	1200	25	0,0283	-	15,5	-	-	Filtro a tessuto	Polveri	<20	
D	Silos cemento	5530	25	0,0283	-	15,5	-	-	Filtro a tessuto	Polveri	<20	
E	Silos cemento		25	0,0283		15,54	-	-	Filtro a tessuto	Polveri	<20	
F	Dosatore cemento		2	0,0167		11	-	-	Filtro a tessuto	Polveri	<20	

Tabella A - Valori limite di emissione

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Frequenza manutenzione ordinaria impianto abbattimento	Altre prescrizioni	Periodicità analisi emissioni (1)	Valori limite di emissione		
						Inquinanti	mg/Nm ³	kg/h
C	Silos cemento	Filtro a tessuto	come da specifiche del costruttore	Vedi Parte 1 - Prescrizioni	annuale	Polveri (2) (5)	50	0,06
					semestrale (4)	Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂ (3) (4)	5	...
D	Silos cemento	Filtro a tessuto	come da specifiche del costruttore	Vedi Parte 1 - Prescrizioni	annuale	Polveri (2) (5)	50	0,06
					semestrale (4)	Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂ (3) (4)	5	...
E	Silos cemento	Filtro a tessuto	come da specifiche del costruttore	Vedi Parte 1 - Prescrizioni	annuale	Polveri (2) (5)	50	0,06
					semestrale (4)	Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂ (3) (4)	5	...
F	Dosatore cemento	Filtro a tessuto	come da specifiche del costruttore	Vedi Parte 1 - Prescrizioni	annuale	Polveri (2) (5)	50	0,006
					semestrale (4)	Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂ (3) (4)	5	...

Nota (1): a decorrere dalla data di messa a regime degli impianti dai quali si originano le emissioni C, D, E e F

Nota (2): Allegato 1, Punto 6 "Polveri totali" del Documento "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88" approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 18 della L.R. 33/94 nella seduta del 23/03/95

Nota (3): Allegato 1, Tab. B, Classe III del Documento "Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88" approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 18 della L.R. 33/94 nella seduta del 23/03/95

Nota (4): nel caso in cui, in occasione della marcia controllata di cui all'art. 269 comma 6 D.Lgs 152/06 e smi, nelle polveri totali risultasse la presenza di quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina (espresso come SiO₂)

Nota (5): i valori di emissione devono essere rispettati quando la soglia di rilevanza, espressa in flusso di massa, è raggiunta o superata



Parte 3 – Programma di campionamenti per la marcia controllata ex art. 269 comma 6 D.Lgs 152/06 e smi

Tabella B - Programma di campionamenti per la marcia controllata

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Inquinanti	n° Campionamenti (6)
C	Silos cemento	Filtro a tessuto	Polveri	3
			Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂	3
D	Silos cemento	Filtro a tessuto	Polveri	3
			Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂	3
E	Silos cemento	Filtro a tessuto	Polveri	3
			Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂	3
F	Dosatore cemento	Filtro a tessuto	Polveri	3
			Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina espresso come SiO ₂	3

Nota (6): ogni campionamento deve essere ricondotto a durata oraria



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Ufficio Dogane Livorno

LIVORNO,

Alla Soc. Sales Spa
Via Nizza, n. 11
00198 ROMA

Protocollo. 36186 /RU

Rif.

Allegati:

OGGETTO: Autorizzazione doganale ex art.19 D.L. vo 08.11.90 n. 374.

Installazione di un impianto produttivo per il confezionamento di conglomerati cementizi presso il Porto di Piombino (LI) - Banchina Commerciale - Darsena Grande Sud -

Visto quanto richiesto dalla Società Sales Spa con istanza prot. n.22728/RU del 17/06/2015 dell'Ufficio Dogane di Livorno - Sot di Piombino;

Visto il verbale di sopralluogo prot. n. 31071/RU redatto dai funzionari di quest'Ufficio in data 12 agosto 2015;

Visto che gli interventi in oggetto di cui trattasi non costituiscono ostacolo al regolare svolgimento della vigilanza doganale;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art.19 D.L. vo 08.11.90 n. 374 l'installazione definitiva dell'impianto produttivo per l'attività continua di produzione di calcestruzzo nell'area di circa mq. 1660 ubicata nell'area portuale di Piombino - Darsena Grande Sud denominata "Mise".

Resta salva l'osservanza di ogni altra prescrizione di norme diverse.

La presente autorizzazione condiziona il rilascio di ogni altra autorizzazione nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

Il Responsabile del procedimento

Doit. Leandro Bottauscio

Il Direttore dell'Ufficio ad interim

Doit. Giovanni Cassone

I funzionari addetti all'istruttoria

Anni Chiara Mazzetti

Francesco Olivato

Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

Ufficio delle Dogane di Livorno - area gestione tributi

57123 Livorno, piazza dell'Arsenale, 10 - telefono +39 0586 836501 - fax +39 0586 836567;

email: ldogane.livorno.tributi@agenziaadogane.it

e-mail certificata: dogane.livorno@pce.agenziaadogane.it



Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Livorno

"In audentia hilares"

dipvvf.COM-LI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016269.17-12-2014.h.12:39

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-LI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 16269 del 14/12/2014

UFFICIO PREVENZIONE

PROT. 15733

PRAT. 36705/49.2.B

(da citare nella risposta)

PIN 23063

SCOPELLITI GIUSEPPE

VIA NIZZA 11

00198 ROMA

salesspa@pec.it

OGGETTO: SALES SPA PORTO DI PIOMBINO BANCHINA DARSENAGRANDE SUD PIOMBINO - Valutazione progetto B Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW

Con riferimento alla istanza a margine indicata, esaminati gli elaborati tecnici ricevuti, si esprime parere favorevole, a condizione che anche per quanto non indicato nella relazione e nell'elaborato grafico si osservi puntualmente la norma/e DM 13.7.2011 E DM 12.9.2003

A lavori ultimati la Ditta dovrà inoltrare la SCIA finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi redatta in duplice copia.

Alla SCIA dovranno essere allegati:

1. copia del presente parere tecnico,
2. dichiarazioni e certificazioni indicate nel modello allegato e redatte secondo le modalità riportate nell'allegato I D.M. 7.8.2012 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature, le opere di finitura sono stati realizzati e/o posti in opera in conformità alle vigente normativa di sicurezza antincendio.
3. attestazione del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale n° 15457575 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Livorno - Servizi a pagamento resi dai VV.F. oppure tramite bonifico IBAN IT15C0760113900000015457575 per un importo pari ad € 324,00 (49.2.B) con la seguente causale 36705.
4. modello di Asseverazione previsto dall'art. 2 del DPR 151 DEL 1° AGOSTO 2011 .

Detta SCIA a firma del titolare deve essere redatta in duplice copia, secondo il modello riportato in allegato alla DCPST N.200 del 31.10.2012 e deve essere resa sotto forma di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si segnala altresì che, in occasione del sopralluogo che questo Comando effettuerà a seguito della presentazione della necessaria SCIA, potrebbero essere prescritti ulteriori interventi di adeguamento del livello di sicurezza qualora la situazione riscontrabile sul posto metta in evidenza fattori di rischio non valutabili con la documentazione tecnica prodotta che si approva con la presente.

All'atto della visita tecnica di controllo saranno verificati gli obblighi derivanti dall'attuazione del DLGVO 81/2008.

IL Funzionario istruttore
GEOM. RICCARDO BONCOMPAGNI



N.B.: Per la consultazione della pratica on line : www.vigilfuoco.it inserendo il PIN indicato a margine.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Via Campania n.25 – 57124 Livorno Pec: com.prev.livorno@cert.vigilfuoco.it

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica da produrre unitamente alla SCIA è quella prevista dal vigente DM. Interno del 7 agosto 2012 (rif.: art. 4, co. 3) come modificato ed integrato dal DM. Interno del 10 aprile 2014 (in vigore dal 1 maggio 2014). Tale documentazione, comprovante la conformità delle opere effettivamente realizzate alla normativa vigente nonché alla soluzione progettuale approvata da parte di questo Comando Provinciale, è sottoscritta, secondo i casi, da “*professionista antincendio*” o da “*tecnico abilitato*” o dal “*responsabile tecnico*” della ditta installatrice e riferisce a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d’impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, come di seguito specificato.

Nei casi di ampliamenti e/o modifiche la documentazione da produrre deve unicamente riferire agli aspetti oggetto di variazione.

1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Relazione tecnica (n. 1 copia) ed elaborati grafici (n. 1 copia)

Allegare in caso di attività classificata in categoria “A” ed elencata nell’allegato I del DPR. n. 151/2011 o di intervenute modifiche di cui all’art. 4, comma 6 del citato DPR. che NON comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza già approvate; (N.b.: in caso di modifiche con aggravio del rischio, qualora trattasi di attività classificate in categoria “B” e/o “C”, deve essere riproposta la nuova soluzione progettuale, ai sensi dell’art. 3 del DPR. n. 151/2011, per la preventiva valutazione);

Dichiarazione di NON aggravio del rischio incendio

Allegare in caso di intervenute modifiche di cui all’art. 4, comma 6 del DPR. n. 151/2011 che NON comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza già approvate;

2. CERTIFICAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI RICONTRATI IN OPERA, CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura e/o ripristino della continuità in termini di resistenza al fuoco di cui al successivo punto 3.)

(mod. PIN 2.2-2012 CERT. REI)

La certificazione è a firma esclusiva di professionista antincendio (rif.: Lettera-Circolare del Min. Interno emanata il 24.04.2008, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 con modifica ed integrazione di cui alla nota del Min. Interno del 26.11.2012, prot. n. 14720);

1.a) n° (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più elementi)

3. DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

(mod. PIN 2.3-2014 DICH. PROD.)

Il professionista incaricato per la predisposizione di tale modello (*incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle suddette figure, da “professionista antincendio”*) fornirà indicazioni utili ad identificare il prodotto effettivamente posto in opera, compresa la collocazione nella planimetria da allegare, facendo riferimento alla documentazione tecnica raccolta e consegnata al titolare dell’attività che la renderà disponibile, qualora ritenuto necessario dal personale dei VV.F., in occasione del sopralluogo (rif.: Lettera-Circolare del Min. Interno emanata il 24.04.2008, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 con modifica ed integrazione di cui alla nota del Min. Interno del 26.11.2012, prot. n. 14720);

n° (n° dei documenti allegati – ogni documento può riferirsi a più materiali/porte/elementi)

4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO COSI’ DISTINTE:

4.1.A DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO (RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 – CON OBBLIGO DI PROGETTO)

In tali casi la "Dichiarazione di conformità" (DC) è quella prevista dall'art. 7 del vigente DM. n. 37/2008, redatta secondo il modello riportato in allegato allo stesso Decreto, adeguatamente compilata in tutti i campi obbligatori e sottoscritta dal "Responsabile tecnico" della ditta installatrice in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Decreto.

La "dichiarazione" evidenzierà anche il richiamo al progetto predisposto ai sensi del DM. n. 37/2008.

4.1.B/1 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 - DOTATO DI PROGETTO)

(mod. PIN 2.4-2012 DICH. IMP.)

In tali casi il modello (DI) da produrre è sottoscritto dal "Responsabile tecnico" della ditta installatrice, qualora sia stato redatto il progetto (a firma di "professionista antincendio") che verrà richiamato nella compilazione di detto modello.

4.1.B/2 - DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22/01/2008 N. 37 - SPROVVISTO DI PROGETTO)

(mod. PIN 2.5-2014 CERT. IMP.)

In tali casi il modello (CI) da produrre risulta essere a firma di "professionista antincendio" qualora **NON** sia stato redatto il progetto (a firma di "professionista antincendio").

Si evidenzia che tale modello può essere preso a riferimento anche per i casi in cui l'impianto sia stato realizzato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (che rendeva comunque obbligatorio il rilascio della "dichiarazione di conformità") oppure qualora non sia più reperibile tale "dichiarazione di conformità" (rif.: Lettera-Circolare del Min. Interno emanata il 24.04.2008, prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 con modifica ed integrazione di cui alla nota del Min. Interno del 26.11.2012, prot. n. 14720);

N.b.: Per le dichiarazioni/certificazioni di cui al presente punto 4., la distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte mediante l'indicazione della "x" in ogni riquadro relativo al modello allegato

	DC	DI	CI	
☐ 4.I)	n°			produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione EN. ELETTRICA;
☐ 4.II)	n°			protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
☐ 4.III)	n°			deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, incluso le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e quelle di ventilazione ed aerazione, di LIQUIDI O GAS, anche in forma liquida, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
☐ 4.IV)	n°			RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, incluso le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e quelle di ventilazione ed aerazione;
☐ 4.V)	n°			ESTINZIONE O CONTROLLO degli incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
☐ 4.VI)	n°			EVACUAZIONE O CONTROLLO del fumo e del calore;
☐ 4.VII)	n°			RIVELAZIONE di fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

5. - ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE (specificare tipologia documenti)

n° 00005. G.E/CE

Il Funzionario Valutatore
GEOM. RICCARDO BONCOMPAGNI



N.B.: Per la consultazione della pratica on line : www.vigilfuoco.it inserendo il PIN indicato a margine.

N. Prot

cl. 01.17.07/262.2

del 26/02/2015

a mezzo: PEC

Comune di Piombino
Ufficio SUAP
c.a. Dott.ssa Cristina Pollegione
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)

Provincia di Livorno
U.S. Tutela dell'Ambiente
U.O. Industria, Ambiente e Sicurezza
c.a Ing. Andrea Rafanelli
Via G. Galilei N° 40
57122 LIVORNO

Oggetto: Integrazioni in seguito alla Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2015 relativa alla richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R.59/2013, da parte dell'azienda SALES SpA, per l'attività di produzione calcestruzzo ubicata nel Porto di Piombino, Banchina commerciale, Darsena Grande Sud, nel Comune di Piombino (LI).

Vista la richiesta di parere del Comune di Piombino, prot. ARPAT n. 7162 del 4 febbraio 2015, sulla documentazione integrativa depositata al SUAP dalla soc. SALES SpA in data 27 gennaio 2015;

Richiamato il nostro precedente parere n. prot. 475 del 7 gennaio 2015;

Precisato che :

- la richiesta di AUA è relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'attività rientra al punto 9 della Tab.5 All.5 al DPGRT n.46/R e s.m.i., e pertanto presenta "oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali";
- in fase istruttoria si era resa necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni tecniche circa il corretto dimensionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, completamente riutilizzate nel ciclo produttivo, le modalità di separazione della frazione di prima pioggia (AMPP) dalle acque di seconda pioggia, nonché la gestione dei fanghi di disoleatura;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2015 è stata acquisita la documentazione contenente le informazioni richieste, al fine della valutazione da parte degli enti interessati;
- con nota del 20 febbraio 2015, ricevuta da ARPAT in data 24/02/2015 N° Prot.12320, l'Azienda ha presentato una planimetria di dettaglio, necessaria a chiarire il flusso delle varie tipologie di reflui, dalla loro formazione alla destinazione finale;
- il Comune non ha richiesto supporto tecnico ad ARPAT con riferimento alla Delibera di Giunta n. 490 del 16 Giugno 2014 "Linee Guida Regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa remissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico";

Esaminata la documentazione inviata, costituita essenzialmente da:

- relazione tecnica – integrazione scarichi idrici
- planimetria di dettaglio della rete fognaria interna e della rete fognaria di recapito;

Pagina 1 di 2

Preso atto dei chiarimenti presentati in merito ai seguenti aspetti della matrice scarichi idrici:

- il dimensionamento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche contaminate risulta corretto ai sensi della normativa regionale vigente;
- la separazione della frazione delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) avviene mediante pozzetto deviatore;
- le acque di seconda pioggia sono convogliate nella rete fognaria gestita dall'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba, ubicata al di sotto della banchina e recapitante nel bacino portuale antistante;
- le acque di lavaggio vengono pretrattate mediante il passaggio attraverso n°3 vasche in serie, dove avviene la prima sedimentazione del refluo;
- dall'ultimo pozzetto di decantazione delle acque di lavaggio viene prelevata, mediante apposita pompa, una porzione di refluo utilizzata come acqua di minor qualità;
- le acque di lavaggio, dopo il pretrattamento di sedimentazione, e le AMPP, all'uscita del pozzetto deviatore, vengono convogliate ad un disoleatore statico e sono successivamente stoccate in una vasca di accumulo, dalla quale tutto il refluo depurato viene avviato al riutilizzo nel ciclo produttivo;
- non sono previsti scarichi in ambiente del refluo finale intervenendo sulla gestione del troppo pieno delle vasche di accumulo e sul livello del refluo ivi contenuto, per attivazione delle pompe e raccolta della portata in eccesso in serbatoi dedicati;

Per quanto sopra si ritiene che l'assetto impiantistico proposto per la gestione dei reflui prodotti, sia tecnicamente condivisibile e non necessita di autorizzazione, alla condizione che venga esclusa l'attivazione di eventuali dispositivi di troppo pieno presenti sulla linea, evitando lo scarico nella rete fognaria dedicata dei reflui trattati (acque di lavaggio e AMPP).

Alla luce di quanto sopra esposto, in base all'istruttoria tecnica effettuata dal funzionario incaricato, relativamente alla documentazione integrativa presentata dalla Ditta, si esprime **parere positivo** condizionato alle seguenti prescrizioni:

1	Utilizzo di serbatoi opportunamente dimensionati per la raccolta del troppo pieno delle acque trattate, al fine di evitare scarichi non autorizzati.
2	Corretta manutenzione del sistema di trattamento dei reflui prodotti, comprensiva della estrazione e dello smaltimento dei fanghi di sedimentazione e di disoleatura, secondo la normativa vigente in materia.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Piombino, 26 febbraio 2015

Il Responsabile del Settore
Supporto Tecnico
Dott.ssa Antonella Grilli Cicilioni *

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT" – DCRT 09/2013: 31